



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziaino,74
00196 R O M A
www.federschermna.lt

Provvedimento n. 26/26

9 GIUGNO 2026

IL GIUDICE SPORTIVO

In relazione a:

Referto GSA: pervenuto presso questo ufficio in data 4 /6/26

Nei confronti di: XXXXXX XXXXX

Qualità: tecnico

Società di tesseramento: XXXXXX XXXXX

Luogo: Roma

Gara: Campionati Italiani Cadetti

- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- rilevato che nel termine assegnato non è pervenuta a questo ufficio alcuna memoria difensiva;
- rilevato che il tecnico, già sanzionato precedentemente con tre cartellini gialli, ha cumulato il quarto ricevuto in occasione della Prova del Campionato Italiano del 4/6/2026 in Roma, oltre al cartellino nero diretto, attribuito sempre nella stessa prova, il che determina non solo l'applicabilità del procedimento previsto dal combinato disposto degli artt. 24, comma 5 e 48-bis, comma 4.1. del Regolamento di Giustizia, ma anche la necessaria sanzione per violazione dell'art. T 109 del Regolamento Tecnico in relazione al successivo art. T 170;
- ritenuto altresì che i comportamenti assunti dal tecnico meritino di essere sanzionati in quanto non rispondenti alle previsioni regolamentari e comportamentali da tenersi in gara;
- considerato che la condotta, consistita nelle reiterate interruzioni degli assalti e nella contestazione eccessiva sostenuta in occasione dell'assalto E.D. C3, non può essere giustificata alla luce delle frasi riportate nei referti arbitrali allorquando, invece, il comportamento del secondo arbitro, designato al video, appare consono e rispettoso delle attribuzioni e del regolamento, per quanto emerge dal referto, ed in mancanza di qualsiasi altro elemento contrario, anche per assoluto difetto di note difensive;
- Visti gli artt. 24 e 61 del regolamento di Giustizia

P.Q.M.

- Commina al tecnico **XXXXXXXX XXXXX** la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara da scontarsi nella qualità di tecnico indipendentemente dalla specialità, ai sensi dell'art. 48-bis comma 4.1 in occasione della prima gara utile di calendario federale nazionale alla quale il tecnico abbia diritto di partecipare nella corrente stagione ovvero nella prossima 26/27 qualora allo stato non vi siano ulteriori gare utili.



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziaino,74
00196 R O M A
www.federscherma.it

- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G con i dati sensibili oscurati.

Avv. Giovanni Cetti